



## COMUNE DI CROSIA

87060 - (Prov. di Cosenza)

### DELIBERAZIONE copia DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 del Reg.

Data 26-06-2020

Oggetto:

Nuova Imposta Municipale Propria (IMU) -  
Determinazione delle aliquote per l'anno 2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventisei** del mese di **giugno**, alle ore **16:30**, nella sala Consiliare, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria e seduta Pubblica, con la presenza dei signori:

RUSSO ANTONIO	P	CINELLI EMILIO	P
CAVALLO GEMMA	P	BOLLINI MARIATERESA	P
RUSSO FRANCESCO	P	DE VICO GIOVANNI	P
FORCINITI SERAFINO	A	AIELLO MARIA TERESA	P
GRECO GIOVANNI	P	LORIA NATALINO	P
NIGRO PAOLA	P	DE LUCA RAFFAELLA	P
MORRONE GIULIANA	P		

**Componenti assegnati:** N° 13 (compreso il Sindaco)  
**Consiglieri presenti** N° 12  
**Consiglieri assenti** N° 1

Assume la Presidenza del Consiglio il Sig. FRANCESCO RUSSO in qualità di Consigliere Comunale, il quale, riconosciuto il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto all'ordine del giorno.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. FILIPPO ARCURI

## IL PRESIDENTE

Introduce il punto all'ordine del giorno ed invita la consigliera Cavallo a relazionare.

Prende la parola la consigliera Cavallo la quale comunica che: l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina della nuova IMU. A decorrere dall'anno 2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI). L'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783. In particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta.

Da lettura alle aliquote che vengono sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale distinte per tipologia degli immobili. Fa altresì rilevare che le aliquote sono uguali a quelle dell'anno precedente. Non è stato apportato alcun aumento. Fino all'anno scorso per alcune categorie si pagava sia l'IMU che la TASI. Adesso si paga solo IMU con la stessa aliquota.

Chiede ed ottiene la parola la consigliera Aiello la quale chiede chiarimento in merito all'aliquota IMU del 10,60 per mille proposta per i terreni, ed in particolare chiede quali siano questi terreni in considerazione del fatto che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta.

Interviene la consigliera Cavallo la quale dichiara che i terreni agricoli sono esenti dall'imposta IMU nei casi previsti dalla legge n° 160/2019.

Chiede nuovamente la parola la consigliera Aiello la quale comunica che depositerà al tavolo della Presidenza lo stralcio della legge n° 160/2019 art 1, comma 758, che disciplina le ipotesi di esecuzione dell'imposta IMU per i terreni agricoli, nonché la circolare n° 9/2013 del Ministero delle Finanze che ha individuato i terreni dei Comuni in cui i terreni agricoli sono esenti dall'IMU.

Non intervenendo nessuno altro consigliere, il Presidente chiude la discussione ed invita i presenti ad approvare la proposta di deliberazione.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione della consigliera Cavallo e gli interventi dei consiglieri comunali:

**Visto** l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU che testualmente recita: *«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»*;

**Richiamata** la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

**Visti** in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

*«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.*

749. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

**Vista** la delibera consiliare n. 8 adattata in data odierna, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

**Atteso** che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

**Visto** l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**Richiamato** l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

#### **VISTI:**

- Il Decreto del Ministro dell'Interno 13 dicembre 2019, recante "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020", con il quale viene differito il termine per la deliberazione del

bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 31 marzo 2020 e viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, sino al 31.03.2020;

- Il Decreto del Ministro dell'Interno 28 febbraio 2020, recante "*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020*", con il quale viene differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali al 30 aprile 2020 e viene autorizzato, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'esercizio provvisorio del bilancio degli enti locali, sino al 30.04.2020;
- L'art. 107 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 ha differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

**Visto** il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 6, in data 30 gennaio 2017;

**Vista** la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;

**Visti ed acquisiti** i pareri preventivi favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile nonché le attestazioni di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del settore competente ai sensi degli artt n° 49 e 147/bis del D.lgs n° 267/2000;

Con n.8 (otto) voti favorevoli e n° 4 (quattro) voti contrari (Aiello, De Luca, De Vico e Loria) espressi per alzata di mano:

## D E L I B E R A

- 1) **Di approvare** per l'anno 2020, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60 per mille
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00 per mille

3	Aree fabbricabili	10,60 per mille
4	Terreni	10,60 per mille
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1,00 per mille
6	Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati	2,5 per mille
7	Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	10,60 per mille di cui 7,60 per mille allo Stato

- 2) **Di dare atto** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
- 3) Di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020**.

**PARERI ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM**

**REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' tecnica della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 09/06/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dr.ssa Curia Simona

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la Regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 09/06/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dr.ssa Curia Simona

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta come segue:

**Segretario Generale**  
F.to Dott. ARCURI FILIPPO

**Presidente del Consiglio Comunale**  
F.to RUSSO FRANCESCO

**PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE**

Si dà atto che la presente deliberazione sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune di Crosia, liberamente consultabile da chiunque vi abbia interesse, per quindici giorni consecutivi a decorrere dalla data odierna.

Crosia, li 10/07/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dr.ssa Petti Irene

**ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE**

Si dà atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio online del Comune di Crosia, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.

Crosia, li 10/07/2020

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

F.to Dr.ssa Petti Irene

E' copia conforme all'originale ad uso Amministrativo.

Crosia, li 10/07/2020



**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Dr.ssa Petti Irene